



CITTÀ DI ALTAMURA

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
V SETTORE

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 07-11-2013 al 22-11-2013
Altamura, il 7 NOV. 2013

IL DIRIGENTE AFF GENERALI E PERSONALE
Dott. Berardino GALEOTA



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48/2013

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	2
ART.3 - COMPOSIZIONE NOMINA E DURATA IN CARICA.....	2
ART. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE	3
ART. 5 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE	5
ART. 6 - LOCALI ED IMPIANTI (SIA FISSI CHE TEMPORANEI) DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.....	5
ART. 7 - FUNZIONAMENTO.....	5
ART. 8 - RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITÀ E CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	6
ART. 9 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE.	7
ART. 10 - SUAP E UFFICIO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ DELLA C.C.V.L.P.S.E FUNZIONI	7
ART. 11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.C.V.L.P.S.....	8
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	8
ART. 13 - PUBBLICITÀ AGGIUNTIVA.....	8
ART.14 - DISPOSIZIONI FINALI.....	8



CITTA' DI ALTAMURA

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 6.05.1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt.68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773.

Art.2 - Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:

- a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso, limiti di età, ecc.);
- c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20.11.1982;
- e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20.11.1982;
- f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precario (circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n.408/tb 30 del 27.09.1989);
- j) per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art.3 Composizione nomina e durata in carica

La C.C.V.L.P.S. nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

La Commissione è così composta:

Membri Effettivi:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Un esperto in elettrotecnica.



Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Partecipa alle riunioni della C.C.V.L.P.S. un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Membrì Aggregati ove occorra:

- Dirigente esperto C.P.V.L.P.S.;
- Dirigente esperto della Questura di Bari;
- Dirigente esperto del Genio Civile;
- Esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

In applicazione dell'art.3 comma 6 del decreto del Ministero dell'Interno, 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la composizione dell'organo collegiale è integrata con funzioni consultive da un rappresentante del CONI, nei casi in cui oggetto dell'attività di verifica di competenza della commissione sia un impianto sportivo.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto.

L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune, fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni o fra professionisti abilitati, in possesso di specifica professionalità tecnica.

L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPA, in possesso di specifica professionalità tecnica o fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Possono altresì far parte su loro richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Con riferimento a strutture dedicate all'attività sportiva ovvero ove sia previsto l'utilizzo di animali potrà essere richiesta apposita relazione tecnica ad esperti in materia.

Art.4 - Compiti della Commissione

La C.C.V.L.P.S. di cui all' art.141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'Art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita CPVLPS) così come modificato dall'Art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n.311.

In particolare la Commissione provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337, (disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di



animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n.150 e Legge 13 dicembre 1998 n.426);

- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Il predetto controllo deve avvenire al massimo ogni 5 anni, salvo diversa indicazione risultante dai verbali;
- f) esprimere il parere al Presidente della Commissione in merito all'individuazione dei delegati all'esercizio del controllo previsto dalla precedente lettera e).

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS):

1. i parchi divertimento e/o luna park fino a 10 giostre e/o attrazioni, il collaudo è sostituito dalle certificazioni di collaudo all'origine e corretta installazione acquisite e verificate dal Comando di Polizia Municipale;
2. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (*recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a mt. 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. P529/4109 del 2.07.2003). Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il Sindaco potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
3. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
4. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche di cui all'art.118 del R.D. 635/40:
 - ingresso consentito ad un'indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del prezzo e conseguente fruizione immediata di servizi di trattenimento e svago o a mezzo di biglietto d'invito a non soci;
 - la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo;
 - pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini cioè senza indicare "pubblicità riservata ai soci del circolo" (art.31 L.383/2000),
 - strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;
5. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
6. allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
7. sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
8. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
9. impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

I locali e i luoghi di cui al precedente comma, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, devono congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n.773/1931, presentare al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite,

la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 37/08 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 6.

Art.5 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità due anni (art.141 R.D. 635/40) dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.

Il fatto che non siano cambiate le attrezzature e non siano modificati gli allestimenti è attestato da tecnico abilitato documentato con planimetrie di quanto dichiarato.

In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, prima dello svolgimento della manifestazione, un'autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.37/08 (ex 46/1990), decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità dovrà essere presentata domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità.

Art.6 – Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 37/08 (ex 46/90), a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti esistenti.


Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

Art.7 - Funzionamento

CONVOCAZIONE:

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa per le Attività della C.C.V.L.P.S. a tutti i componenti effettivi.

Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, indicati all'Art. 2, punto 3, qualora sia necessario disporre in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.



L'invito contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea, almeno entro le 24 ore precedenti la data prevista per la riunione.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione.

Dei sopralluoghi da eseguire viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti, almeno entro le 24 ore precedenti.

I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 14,00, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa per le attività della C.C.V.L.P.S. provvede alla organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della stessa.

Nella redazione della domanda di cui al successivo art.6 deve essere indicata una data precisa per l'effettuazione del sopralluogo.

RIUNIONE:

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2, Art. 2. Dette riunioni si tengono di norma presso la sede degli Uffici di P.S., ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare in ordine cronologico.

FORMULAZIONE DEL PARERE E RELATIVO VERBALE;

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2, art.2, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990.

Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato all'interessato (anche via fax) a cura del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa per le attività della C.C.V.L.P.S.

Il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S. ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

Art.8 - Richiesta di intervento della Commissione - Modalità e contenuto della domanda.

La richiesta di intervento della Commissione di Pubblico spettacolo deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale – Polizia Amministrativa, secondo le modalità indicate dall'ufficio.

La domanda per ottenere il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione) o l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo deve essere presentata al SUAP previa attivazione delle procedure di cui al D.P.R. 160/2010. Sarà cura dello Sportello Unico Attività Produttive coinvolgere l'ufficio di Polizia Amministrativa per concludere l'endoprocedimento.



La domanda d'intervento della Commissione deve essere presentata in bollo, utilizzando, in via esclusiva, la modulistica predisposta dal Settore, corredata dalla documentazione necessaria:

- a) almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).
- b) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.

Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate dalla prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento del relativo versamento.

In caso di utilizzo di aree pubbliche, la domanda deve contenere, pena l'inammissibilità, l'autorizzazione all'utilizzo rilasciato dal competente ufficio comunale e la ricevuta di versamento della TOSAP.

La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni.

Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.

Art. 9 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione.

Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'articolo 3 comma 2 lettera e), del presente regolamento.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

Art. 10 – SUAP e Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S.e sue funzioni


L'Ufficio Amministrativo per le attività della C.C.V.L.P.S., istituito nell'ambito del Servizio di Polizia Amministrativa del V Settore, ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa per le Attività della C.C.V.L.P.S. ed in sua sostituzione ad altro dipendente appartenente al medesimo ufficio.

Le funzioni sono le seguenti

- Ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.
- Archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.;
- Predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.;
- Redazione, repertorio e tenuta dei verbali della C.C.V.L.P.S.;
- Invio delle convocazioni agli organi competenti;
- Organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- Cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione;
- Raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
- Verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto, e predisposizione dei relativi provvedimenti dirigenziali.

La domanda per ottenere il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione) o l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo deve essere presentata al SUAP previa attivazione delle procedure di cui al D.P.R. 160/2010. Sarà cura dello Sportello Unico Attività Produttive coinvolgere l'ufficio di Polizia Amministrativa per concludere l'endoprocedimento.



Art. 11 - Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 635/1940 le spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S. sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione.

Ai componenti della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza. Nessun compenso spetta ai rappresentanti degli esercenti di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto a partecipazione facoltativa.

Con apposito provvedimento di Giunta Comunale verrà stabilito l'ammontare del compenso da corrispondere per ogni singola seduta, nonché la tipologia di manifestazioni per le quali non è previsto il pagamento delle spese di sopralluogo. In ogni caso nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: Associazioni di Volontariato, Organizzazioni Onlus e No-Profit, Partiti Politici.
- *Le manifestazioni che non richiedono per l'accesso e/o la partecipazione degli avventori il pagamento di tariffa obbligatorie*

Le somme dovranno essere versate almeno 3 giorni prima dell'esame e/o del sopralluogo da parte della Commissione, fermo restando che il mancato versamento delle descritte spese comporta la non effettuazione delle verifiche.

Nel caso di seduta di collaudo andata deserta per mancato intervento di un componente, non saranno richieste ulteriori spese alla ditta richiedente.

La mancata corresponsione delle spese di esame progetto o sopralluogo, comporta la non effettuazione dello stesso.

Art.12 - Entrata in vigore

La presente disciplina è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. approvato con D. L.g.vo 267/2000

Art. 13 - Pubblicità Aggiuntiva

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 241/90 e successive modificazioni e del Regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, la presente disciplina, è inviata in copia ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

Art.14 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento ai TULPS e al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90 e al DPR 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

